COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 del Reg. **Data 30.12.2024**	**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017,N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. RELATIVE DETERMINAZIONI.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE,** alle ore **18, 30 e seguenti,** nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta **ORDINARIA,** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X				
2) CARNEVALE ELENA MARIA	X		7) ANNONE CARMELO	X	
3) STURIALE AMALIA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI		X
4) BILLA GIUSEPPE	X		9) DI BELLA EMANUELE		X
5) DE LUCA ALESSANDRO	X		10) CAMINITI JESSICA		X
6) CAMINITI DEBORA	X				

Assegnati n. 10 **Presenti n. 07**

In carica n. 10 **Assenti: 03**

Assume la presidenza il Consigliere, **LAGANA' FRANCESCO,** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa **PIRRI GIUSEPPA MARIA.**

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenzia ai lavori il Sindaco, Avv. **SEBASTIANO GUGLIOTTA** e l'assessore **ENZO RIPARARE.**

La seduta è pubblica.

Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno ad oggetto: **"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017,N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. RELATIVE DETERMINAZIONI";**

Esaurita la lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione: interviene il Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, che al fine di delucidare il Consiglio, si riporta integralmente al contenuto della proposta, richiamando i punti più importanti della stessa;

Concluso l'intervento del Sindaco, non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO il parere favorevole espresso dall' all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

VISTO Io Statuto Comunale;

VISTO il D. lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.07

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA, MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI : NESSUNO;

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: **"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017,N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. RELATIVE DETERMINAZIONI.**

Inoltre, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI PAGLIARA
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017,N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. RELATIVE DETERMINAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :**FAVOREVOLE**

Data 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to (Dott.ssa Briguglio Antonietta)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 12/12/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to (Dott.ssa Briguglio Antonietta)

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica),con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producano servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3- bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pagliara e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfino il requisito della attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, co. 1, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter. co. 2 del cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater cod. civ.;

Accertato che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente, alla data del 23/09/2016, il Comune deteneva le partecipazioni nelle seguenti Società

- **ATO ME 4 – quota di partecipazione detenuta direttamente;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl – quota di partecipazione detenuta direttamente;**
- **GAL Taormina "Terre Dei Miti e Della Bellezza" Peloritani scarl – quota di partecipazione detenuta direttamente;**
- **Peloritani Spa – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **S.R.R. Messina area metropolitana – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l.;**
- **ATI Assemblea Territoriale Idrica di Messina**
- **Tirreno Ambiente, per la quale già con provvedimento di C.C. n. 25 del 30/11/2010 era stato deliberato il recesso;**

Considerati gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nel Piano Operativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- La Società ATO ME 4 è stata posta in liquidazione;
- la Società ATO ME 3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato è stata posta in liquidazione e ad essa è subentrata nelle funzioni l'ATI Messina;
- la Società Sviluppo Taormina Etna S.R.L. è in liquidazione;
- la Peloritani Spa è in liquidazione;
- la società TirrenoAmbienti S.P.A. è in liquidazione

Dato atto che l'intera attività ricognitiva trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;

Precisato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell' art.10, T.U.S.P;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni"*;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

Accertato che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le su estese motivazioni costituenti parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** a ricognizione periodica ordinaria di tutte le partecipazione possedute dal Comune di Pagliara alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
4. **DI NON RILEVARE,** dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
5. **DI COMUNICARE** l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l'apposito portale, nonché alla sezione della Corte dei Conti competente per territorio, dando a tal fine mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria;

6. DI PUBBLICARE la deliberazione di adozione della presente proposta sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati" - "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013, modificato del Decreto Legislativo n. 97/2016;

7. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

8.Di dichiarare la deliberazione di adozione del presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Pagliara, 12/12/2024

Il Proponente

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLGS 39/93"

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to (LAGANA' FRANCESCO)

Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)

Il Consigliere Anziano
f.to (CARNEVALE ELENA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata il all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale lì _____

Il Messo Comunale

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44.

Lì 30.12.2024

Il Segretario Comunale
(DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)